

cezioni stabilite nel seguente articolo, non possono essere ceduti nè pignorati, nè sequestrati gli stipendi, le paghe, le mercedi, i salari, gli assegni e le indennità, i sussidi, le gratificazioni, le pensioni, ecc. »

Ora, come tutti sanno, ad evitare l'aggravamento successivo e progressivo dell'onere delle pensioni, si è pensato di ricorrere al sistema dei conti individuali, che oramai moltissime amministrazioni vanno successivamente accettando, in sostituzione del sistema antico delle pensioni. Vero è che, se si guarda alla ragione, per cui queste somme sono trattenute dallo stipendio, che riceve l'impiegato e al fine cui debbono servire, si potrebbe facilmente sostenere che pensione e cumulo in conto individuale si equivalgano. Ma è altrettanto certo che potrebbero sorgere gravi difficoltà al momento di interpretare la legge. Ora, siccome nello spirito delle disposizioni ci deve essere uguaglianza di trattamento fra pensione e conto individuale, perchè non sono che due cose che si assimilano, mi permetterei di proporre che, dopo la parola *pensioni*, si aggiungesse questa semplice frase: *anche sotto forma di conti individuali*, perchè in questo modo si salverebbe lo spirito e la sostanza della disposizione e si eviterebbero possibili difficoltà d'indole interpretativa; ma, ripeto, non ne faccio proposta formale, rimettendomi al giudizio del ministro del tesoro e dell'egregio relatore.

Pozzi Domenico, *relatore*. Domando di parlare.

Presidente. Onorevole relatore, se la Commissione fa suo l'emendamento, proposto dall'onorevole Pini, questo si potrà mettere ai voti, altrimenti ciò non sarà possibile.

Ha facoltà di parlare.

Pozzi Domenico, *relatore*. Credo che di questo emendamento non vi sia necessità, in quanto che, dal momento in cui si dice « le pensioni e le indennità, che tengono luogo di pensione » mi pare che vi si comprendano anche i conti individuali. Noi, in massima, non dissentiamo da alcuna proposta che valga a chiarire meglio i concetti, ma qualche volta, sottolizzando troppo, non si chiarisce il concetto. Questa è la ragione per cui io prego il collega Pini di accontentarsi della mia spiegazione, che emana dal testo dell'articolo primo, e di ritirare il suo emendamento.

Di Broglio, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di Broglio, *ministro del tesoro*. Consento nell'avviso espresso dall'onorevole relatore, il quale si è occupato con tanta diligenza di questa materia, benchè io creda che, siccome delle discriminazioni in questo articolo se ne sono introdotte tante, una più o una meno forse non nuocerebbe. Io quindi me ne rimetto alla Camera.

Pini. Sta bene; non iusisto.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo primo.

(È approvato).

« Art. 2. Il pignoramento e il sequestro sono ammessi limitatamente agli stipendi ed alle paghe, alle mercedi, ai salari, ed altri assegni equivalenti, purchè fissi e continuativi, nonchè alle pensioni ed alle indennità che tengono luogo di pensioni :

1° fino alla concorrenza di un quinto per debiti verso lo Stato, dipendenti dall'esercizio delle funzioni di impiegato o salariato e per somme dovute, posteriormente alla presente legge, a titolo di imposte o tasse personali, senza che il pignoramento e il sequestro, per il simultaneo concorso di tali cause, possano colpire una quota maggiore di quella sopra indicata;

2° fino alla concorrenza di un terzo per causa di alimenti dovuti per legge.

« Nel caso di concorso delle cause di pignorabilità o sequestrabilità di cui ai nn. 1 e 2 del comma precedente, non potrà cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi una quota maggiore della metà dello stipendio, pensione od altri assegni ivi indicati. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzo.

Pozzo Marco. Io vorrei chiedere alla Commissione ed al ministro se non credano di estendere il diritto di pignoramento o sequestro anche per i crediti dei Comuni, a titolo di imposta o tassa.

L'articolo 11 di questo disegno di legge estende ai Comuni, alle Provincie, ed agli altri enti quivi indicati, le disposizioni degli articoli dal primo al settimo; ma le estende semplicemente per gli stipendi da essi corrisposti.

Ora l'onorevole ministro e l'onorevole relatore sanno che gli impiegati dello Stato